



DELIBERAZIONE N. 15

PROVINCIA DI BRESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 29 Maggio 2007

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Nell'anno duemilasette, il giorno ventinove, del mese di Maggio, convocato per le ore 10:00, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale - nella sala adunanze di Palazzo Broletto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

CAVALLI ALBERTO Presidente dell'Amministrazione Provinciale P
ed i Consiglieri:

ARRIGHINI GIULIO	A	FOGLIATA CARLO	P	QUADRINI GIACOMO	P
BARESI GIANNAROSA	P	GITTI ROBERTO	P	RAGNI GIOVANNI	A
BASSANELLI IVAN	P	GIRELLI GIAN ANTONIO	P	REBECCHI ALDO	A
BETTINSOLI VIGILIO	P	MANDELLI FABIO	P	ROMELE GIUSEPPE	A
BINO TINO	A	MANENTI RENATO	P	SCALVENZI OSVALDO	A
BOCCHIO MARIO	P	MONTINI ANTONELLA	P	TOFFOLI ROBERTO	P
BORGHETTI MASSIMO	P	MOTTINELLI PIER LUIGI	P	TOMASONI GIAN FRANCESCO	P
BOTTICINI GIOVANNI	A	PAGIARO ANTONIO	P	VANARIA ROBERTO	P
COLASANTI SILVIA	A	PEDERSOLI NILO	P	VILARDI PAOLA	P
ELENA PAOLO	P	PEDERSOLI PAOLO	A	VIVALDINI MARIATERESA	P
FACCHI ROBERTO GIUSEPPE	P	PELI LEONARDO	A	VOLTOLINI ANNALISA	P
FAUSTINI BRUNO	P	PERONI MARGHERITA	A	ZANOLA ELENA	A

Totale: presenti n. 25

assenti n. 12 (Arrighini, Bino, Botticini, Colasanti, Pedersoli Paolo, Peli, Peroni, Ragni, Rebecchi, Romele, Scalvenzi, Zanola).

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

PELI ARISTIDE	P	MININI RICCARDO	P	PRIGNACHI VALERIO	A
SALA ALESSANDRO	P	MANTELLI GIAMPAOLO	P	SCOLARI CORRADO	P
MATTINZOLI ENRICO	P	MAZZOLI FRANCESCO	P	GRAZIOLI SERGIO	P
PAROLINI MAURO	P	GHIRARDELLI CORRADO	P	BONOMELLI GUIDO	P

ed il Segretario Generale Avv. CAMARDA LORENZO.

Presiede l'Avv. VILARDI PAOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.



OGGETTO: Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria. Modifiche. Approvazione.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che il Consiglio Provinciale di Brescia, con deliberazione n. 38 del 27 luglio 2001 ha approvato il Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria;

Premesso altresì che a seguito di decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia si è reso necessario apportare modifiche al citato Regolamento, intervenute con deliberazione consiliare n. 29 in data 26 aprile 2004;

Precisato che si rende ora necessario apportare ulteriori modifiche al Regolamento in oggetto, da un lato per renderlo adeguato a variazioni normative nel frattempo intervenute, dall'altro per consentirne l'integrazione con il Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica, adottato in data odierna con specifica deliberazione consiliare;

Preso visione del Regolamento all'uopo predisposto, composto da n. 14 articoli con relativa modulistica allegata;

Preso atto che lo stesso Regolamento in più sedute è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni Consiliari;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 17/5/2007 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico Covri Maurizio;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 18/5/2007 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 24, contrari 1 (Baresi);

delibera

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, composto da n. 14 articoli con relativa modulistica, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, modificativo di quello approvato con D.C.P. n. 29 in data 26 aprile 2004;
- 2) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.



**Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale
N. 15 R.V. in data 29 maggio 2007**

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO E IL RINNOVO
DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA'
DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA.**

**Art. 1
Oggetto e scopi del Regolamento**

Con il presente regolamento, la Provincia di Brescia intende definire i criteri e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza ittico-venatoria volontaria al fine di conferire agli stessi razionalità, trasparenza e imparzialità.

**Art. 2
Competenza al rilascio del provvedimento di autorizzazione/nomina e al suo rinnovo
nonché alle attività di coordinamento delle guardie volontarie.**

Competente al rilascio e al rinnovo del provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico -venatoria volontaria è il Dirigente del Corpo di Polizia Provinciale, il quale provvede con propria determinazione in virtù dei poteri attribuiti alla dirigenza ex art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente, nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori, dovrà attenersi ai criteri e alle modalità espressamente stabiliti negli artt.133 e segg. del TULPS e negli artt.249 e segg. del relativo regolamento di esecuzione adottato con R.D. n.635 del 06/05/1940, oltre che a quanto specificato nel presente regolamento provinciale.

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale provvede al coordinamento operativo dell'attività delle guardie volontarie ittico-venatorie, secondo le disposizioni di cui al "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica".

**Art.3
Requisiti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/nomina**

Il provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria può essere rilasciato a cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea;
2. Maggiore età;
3. Avere assolto gli obblighi scolastici;



4. Non aver riportato condanna definitiva per delitti di cui all'art. 138 TULPS;
5. idoneità a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, rilasciata dalla Provincia di Brescia o da altre Province, a meno che il richiedente sia in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria già antecedentemente all'entrata in vigore della L. 157/1992 e della qualifica di guardia ittica volontaria già antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 25/1982;
6. idoneità fisica all'attività da svolgere.

Art.4

Domanda per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/nomina

L'Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché l'associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e l'Associazione dei pescatori riconosciuta, che intende ottenere la nomina a guardia ittico-venatoria volontaria di un proprio associato deve presentare alla Provincia di Brescia - Corpo di Polizia Provinciale - una domanda in originale, redatta secondo il modello A) allegato al presente regolamento, in carta semplice ed esente bollo, che deve indicare:

- a. La denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, rappresentanza legale/presidente dell'Associazione richiedente;
- b. Titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi;
- c. Generalità, luogo di residenza dell'aspirante guardia, titolo di appartenenza all'Associazione;
- d. Preferenza dell'ambito territoriale, secondo le indicazioni cui al Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie approvato dalla Provincia di Brescia, in cui si chiede di svolgere l'attività, nonché delle funzioni che l'interessato intende svolgere;
- e. Sottoscrizione del legale rappresentante/presidente dell'Associazione
- f. Firma per accettazione dell'aspirante guardia
- g. autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia di valido documento d'identità;
- n. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto;
- autocertificazione circa: data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, stato di famiglia, assolvimento dell'obbligo scolastico, irrogazione a proprio carico di violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa nazionale e regionale a tutela dell'ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
- attestato di idoneità a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, rilasciato dalla Provincia di Brescia o da altra Provincia italiana;
- certificato medico dell'ASL circa l'idoneità fisica all'attività;
- Impegnativa dell'Associazione o Ente proponente ad assicurare il proprio iscritto che intende svolgere attività di guardia volontaria, secondo le modalità previste



dall'art.4 della L.266/1991 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante impegno a non esercitare l'attività venatoria e/o di pesca durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a non utilizzare in tale attività alcun tipo di arma, ad essere consapevole di dover svolgere compiti di vigilanza rispettando le indicazioni e prescrizioni contenute nel "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica";
- Dichiarazione di presa visione e conoscenza delle norme regolamentari in materia di vigilanza volontaria vigenti presso la Provincia di Brescia.

Il soggetto che aspira ad ottenere la nomina a guardia ittico-venatoria volontaria e non appartenga ad alcuna Associazione venatoria, di pescatori, agricola o di protezione ambientale riconosciuta deve presentare analoga domanda la quale, anziché contenere i riferimenti dell'Associazione, indicherà la volontà di esercitare le funzioni di guardia ittico-venatoria volontaria nell'ambito del Servizio Volontario di Vigilanza Caccia e Pesca istituito ed organizzato presso l'Amministrazione Provinciale stessa ai sensi dell'art.47 della L.R. 26/05/1982 n.25 e dell'art.48, comma 5, della L. R. 16 agosto 1993 n.26.

Art.5

Istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/nomina

La domanda deve essere esaminata onde verificare la presenza dei dati e degli allegati previsti; le informazioni circa la sussistenza in capo al soggetto istante del requisito di buona condotta morale di cui all'art.138, punto 5, del TULPS n.773/1931, nonché la verifica dell'assenza o meno dei requisiti ostativi ex art. 3 comma 4 vengono assunte direttamente dall'ufficio designato all'istruttoria dal Dirigente della Polizia Provinciale. (Modelli B e C, allegati al presente regolamento).

Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni dal ricevimento, indicando le cause di incompletezza; in tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda completa.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda, così come risulta dalla data del protocollo provinciale.

Nell'ipotesi in cui sia necessario acquisire pareri o informazioni da altre amministrazioni, il predetto termine deve considerarsi sospeso a far data dall'inoltro della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale e sino alla ricezione del parere o informazione richiesti.

Art.6

Provvedimento di autorizzazione/nomina

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del presente regolamento provinciale e l'assenza delle cause ostative il Dirigente della Polizia Provinciale procede alla verifica della disponibilità di posti nell'ambito del numero massimo di Guardie



Volontarie che possono essere impegnate nell'attività di vigilanza, così come determinato dalla Giunta Provinciale secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 del "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica" in vigore presso la Provincia di Brescia.

In caso di esito positivo della verifica, emette in triplice esemplare il provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, nel quale devono essere indicate, a norma dell'art.249 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.635/1940, le generalità della guardia e i beni da custodire (mod. D allegato al presente regolamento); viene stampato anche apposito tesserino di riconoscimento.

Il tesserino e i tre esemplari del provvedimento di autorizzazione/nomina vengono trasmessi al Comune di residenza della guardia, con lettera di accompagnamento in cui si prega di restituirli, con l'annotazione in calce del giuramento, prestato ai sensi del combinato disposto dagli artt.250 del regolamento di P.S. e 231 del D.Lvo. 19/02/1998, n.51, avanti al Sindaco o un suo delegato.

La lettera viene inviata per conoscenza anche alla guardia, e all'Associazione che l'ha presentata, affinché si metta in contatto con il Sindaco suindicato per prestare giuramento (mod. E allegato al presente regolamento).

Quando i tre esemplari del provvedimento di autorizzazione/nomina vengono restituiti con l'annotazione in calce del prestato giuramento, di essi uno viene inoltrato alla Questura insieme a due esemplari del prospetto mansioni, l'altro viene conservato agli atti dalla Provincia, il terzo viene ritirato dalla guardia volontaria, la quale è tenuta a portarlo con sé nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Nel caso in cui la verifica di disponibilità dei posti dia esito negativo il nominativo del richiedente resta inserito nell'apposito elenco delle domande presentate, valido per i due anni di competenza.

Nel momento in cui si manifesti nuova disponibilità il Dirigente della Polizia Provinciale provvede al rilascio di nuove autorizzazioni secondo i seguenti criteri di priorità:

- residenti in provincia di Brescia
- residenti in regione Lombardia
- altri

Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie sopra individuate si procede secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato nonché all'Associazione di appartenenza.

Art. 7

Validità ed efficacia del provvedimento di autorizzazione/nomina

Il provvedimento di autorizzazione/nomina ha validità di due anni e abilita a prestare servizio unicamente nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia indicato nel



provvedimento stesso, secondo le indicazioni del "Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie", ex art.252 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n.635.

Art.8

Guardie venatorie volontarie in possesso di decreto prefettizio anteriore all'entrata in vigore della L.R. 26/93 e guardie ittiche volontarie in possesso di decreto prefettizio anteriore all'entrata in vigore della L.R. 25/82

Per le guardie venatorie volontarie in possesso di decreto prefettizio o documento attestante il possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 26/93 e per le guardie ittiche volontarie in possesso di decreto prefettizio o documento attestante il possesso della qualifica di guardia ittica volontaria anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 25/82, valgono gli stessi requisiti di cui all'art.3 e si applicano le procedure di rinnovo di cui al successivo art.9.

Art.9

Criteri per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione/nomina

Possono essere rinnovati i provvedimenti che scadono nell'arco del biennio solare di riferimento.

Il rinnovo del provvedimento può essere effettuato se l'interessato presenta ancora i requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art.10

Domanda per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione/nomina

L'Associazione, fra quelle elencate nel primo capoverso dell'art. 4 del presente Regolamento, che intende ottenere il rinnovo del provvedimento di nomina a guardia ittico-venatoria volontaria di un proprio associato deve presentare alla Provincia di Brescia -Corpo di Polizia Provinciale - una domanda in originale (redatta secondo il modello F allegato al presente regolamento), in carta semplice ed esente bollo, che deve contenere le indicazioni di cui alla domanda ex art. 4 del presente regolamento, nonché i relativi allegati:

- a) La denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, rappresentanza legale/presidente della Associazione richiedente;
- b) Titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi;
- c) Generalità, luogo di residenza dell'aspirante guardia, titolo di appartenenza all'Associazione;
- d) Preferenza dell'ambito territoriale in cui si chiede di svolgere l'attività, secondo le indicazioni cui al "Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie" provinciale, nonché delle funzioni che l'interessato intende svolgere;
- e) Sottoscrizione del legale rappresentante/presidente dell'Associazione;
- f) Firma per accettazione dell'aspirante guardia;
- g) Autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.



Art.11**Istruttoria per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione/nomina**

L'istruttoria relativa alle domande di rinnovo del provvedimento autorizzativo segue le modalità di cui al precedente art. 5.

Art.12**Provvedimento di autorizzazione/nomina**

Constatato il permanere dei requisiti prescritti dall'art.138 del TULPS e dall'art.4 del presente regolamento provinciale e l'assenza delle cause ostative di cui all'art.134 del TULPS, il Dirigente della Polizia Provinciale emette provvedimento di rinnovo e appone apposita timbratura sul tesserino di riconoscimento. Il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla guardia, la quale è tenuta a portarlo con sé nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il rinnovo della validità biennale del decreto è subordinato inoltre al rispetto da parte della Guardia, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti, delle regole di espletamento del servizio di cui all'art. 8 del "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica", con particolare riferimento all'effettivo espletamento di almeno 140 ore annue di vigilanza, della durata minima di 3 ore giornaliere.

Un originale del provvedimento di rinnovo viene ritirato dalla guardia volontaria.

Il diniego di rinnovo dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato nonché all'Associazione di appartenenza.

Art. 13**Validità ed efficacia del provvedimento di rinnovo**

Il rinnovo ha validità di due anni dalla precedente data di scadenza dell'autorizzazione e abilita a prestare servizio unicamente nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia individuato nel provvedimento stesso secondo le indicazioni del "Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie", ex art.252 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n.635.

Art. 14**Sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione/nomina**

Il provvedimento di autorizzazione/nomina può essere sospeso o revocato in caso di perdita, rispettivamente temporanea o definitiva, dei requisiti di cui all'art.138 del TULPS e all'art.3 del presente regolamento provinciale.



Può inoltre essere sospeso o revocato in seguito all'adozione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 11 del "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica", nel rispetto delle procedure ivi individuate.

La revoca è altresì disposta in caso di disdetta dell'affiliazione con l'associazione di appartenenza nonché nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo.

Entrambi i provvedimenti di revoca e sospensione devono essere motivati e devono essere notificati all'interessato e all'Associazione che lo ha presentato.

Di essi viene data comunicazione anche alla Questura, cui compete la vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate, ai sensi dell'art.249 del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. n.635 del 1940.

Decreto _____

per quanto sopra esposto

CHIEDO

che questo rispettabile Ente voglia risarcire, ai sensi delle leggi di pubblica economia, il
comprovato di appartenenza a Guardia _____ al _____
e residente a _____ in via _____
presso l'Associazione suddetta, per l'implemento dell'attività di vigilanza
nell'ambito territoriale _____

Con osservanza

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA DEL RAPP.
LEGALE PRESIDENTE
DELL'ASPIRANTE GUARDIA

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996:
I dati sopra riportati sono protetti dalle disposizioni vigenti ai fini del provvedimento per il
quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Con la presente
autorizzo l'utilizzo di tali dati per le finalità di cui sopra.
Firma per autorizzazione _____

ALLEGATI _____



